



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

UFFICIO TRAFFICO URBANO

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE
MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL
CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA
SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 71 DEL 11/12/2017)

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dei contrassegni parcheggio disabili e la concessione di spazi di sosta personalizzati e generici sul territorio comunale a persone diversamente abili con gravi difficoltà di deambulazione, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2 - Fonti Normative

La normativa di riferimento per i contrassegni e per gli stalli di sosta dei veicoli, da riservare a persone diversamente abili con grave difficoltà di deambulazione, è costituita da:

- ✓ **Legge 11 febbraio 1980, n.18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;**
- ✓ **Legge 21 novembre 1988, 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"**
- ✓ **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;**
- ✓ **D.M. 14 giugno 1989, n.236 punto 8.2.3;**
- ✓ **D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, articoli 10 - 11 - 12: "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";**
- ✓ **D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art.7, comma 4 e 188: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;**
- ✓ **D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, art. 381: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;**
- ✓ **D.P.R. n.151 del 30 luglio 2012: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n.495.**

Art. 3 - Rilascio, validità ed utilizzo del contrassegno

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno disabile o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, occorre presentare apposita istanza al protocollo generale dell'Ente, indirizzata al Comando di Polizia Municipale, allegando:

- a) la certificazione medica rilasciata dall'ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;**
- b) documento d'identità del richiedente;**
- c) eventuale documento d'identità del curatore/tutore;**
- d) n. 2 foto a colori formato tessera del richiedente;**

In alternativa alla certificazione di cui sopra il richiedente l'autorizzazione, può produrre:

a) *Certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità civile dove la persona è riconosciuta, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).*

b) *Certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità civile dove la persona viene riconosciuta, invalido ultra 65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).*

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza d'infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.

Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito.

Il rinnovo del contrassegno avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Il D.P.R. n. 151/2012 prevede espressamente sul retro del contrassegno la firma del disabile.

Nel caso il disabile sia minorenni o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la potestà familiare, dal suo tutore o dal suo amministratore di sostegno.

Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Art. 4 - Utilizzo degli stalli di sosta

Ai fini del legittimo utilizzo degli stalli di cui al presente Regolamento, il contrassegno invalido deve essere obbligatoriamente apposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo (cruscotto) condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto (*accompagnatore*) per il trasporto del medesimo (l'uso della fotocopia del contrassegno realizzata in maniera da simulare l'originale, integra il reato di falsità materiale).

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 5 - Istituzione di parcheggi per disabili non personalizzati

L'Amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, l'istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per Legge, ovvero, uno ogni 50 o frazione di 50.

Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalazione delle stesse, nonché le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 6 - Concessionari degli stalli di sosta personalizzati

Sono da intendersi "Concessionari", quali destinatari delle norme di cui al presente Regolamento, coloro che sono residenti e/o domiciliati nel territorio comunale e che presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, ad essi sono equiparati i soggetti di cui all'art. 12, comma 3 del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 7 - Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza.

Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il Funzionario Responsabile assegna con propria Ordinanza, a richiesta dell'interessato, nelle zone ad alta densità di traffico, uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi dell'autorizzazione (n° del contrassegno di parcheggio per disabili), in seguito alla verifica dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) residenza nel Comune di Misterbianco;
- b) titolarità del contrassegno di parcheggio per disabili in corso di validità con durata non inferiore a cinque anni;
- c) titolarità di patente di guida categoria speciale per disabili in corso di validità o patente di persona coresidente anagraficamente nello stesso indirizzo;
- d) il richiedente sia stato dichiarato invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980; L.508/1988);
- e) in casi particolari potrà essere concesso uno stallo di sosta personalizzato anche ai titolari di contrassegno per i quali non ricorrano le fattispecie previste dai punti c) e d), qualora la necessità dello spazio personalizzato sia debitamente motivata ovvero siano titolari di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980; L.508/1988), che alleghino condizioni di particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti con disponibilità del veicolo e della patente appartenente ad un membro coresidente con il disabile;

- f) il soggetto richiedente non deve avere disponibilità di autorimessa o posto auto privato accessibile e fruibile con gli strumenti atti alla deambulazione;
- g) l'area in cui è richiesto lo stallo personalizzato deve essere compresa nella zona ad alta densità di traffico e deve essere compatibile con la sosta dei veicoli ai sensi del Codice della Strada;

Art.8 - Documentazione per l'istituzione di stallo personalizzato

La richiesta per la realizzazione di uno stallo di sosta personalizzato dovrà essere inoltrata dall'interessato oppure, in caso di impossibilità del richiedente, da un familiare ed indirizzata al XIV SETTORE FUNZIONALE.

Al momento della richiesta dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. modulo di richiesta di istituzione di uno spazio di sosta personalizzato presso il luogo di residenza debitamente compilato e firmato;
2. fotocopia del contrassegno per disabili in corso di validità con durata non inferiore a Cinque anni e fotocopia del documento di identità e codice fiscale;
3. il richiedente di cui all'art.6 punto d ed e dovrà presentare il verbale di invalidità civile;
4. fotocopia di patente in corso di validità del richiedente o fotocopia di patente in corso di validità di persona residente anagraficamente nello stesso indirizzo.
5. Copia della carta di circolazione del veicolo messo a disposizione del disabile appartenente ad un membro familiare coresidente con il richiedente e/o accompagnatore riconosciuto;
6. Dichiarazione attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente il richiedente non dispone di parcheggio privato (posto auto coperto o scoperto, garage, box, ecc.) o altro parcheggio, accessibile con gli strumenti atti alla deambulazione;
7. Dichiarazione resa da membro familiare o accompagnate coresidente, attestante di assistere con continuità il disabile e di essere titolare di patente e autoveicolo adatto per il trasporto del disabile.

Art. 9 - Fase istruttoria

L'istruttoria della pratica è di competenza degli Uffici del XIV Settore Funzionale e comporta le seguenti fasi:

- a) Attività di sportello con assistenza al richiedente, nella compilazione della domanda;
- b) Verifica della documentazione presentata;
- c) Valutazione della domanda sulla base dei criteri disposti dal presente Regolamento;
- d) Verifica della fattibilità tecnica con sopralluogo di realizzazione delle opere;

- e) Eventuale proposta di spazio alternativo nei pressi dell'abitazione, qualora non sussistono le condizioni tecniche per la realizzazione dello stallo nella posizione richiesta;
- f) Conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza con diniego motivato o concessione dello spazio di sosta personalizzato;
- g) Predisposizione dell'Ordinanza di istituzione dello stallo di sosta ;
- h) Tracciamento della segnaletica orizzontale e verticale, che avverrà entro 30 giorni dalla emanazione dell'ordinanza.

Art. 10 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta personalizzati

Le spese per la realizzazione e manutenzione degli spazi di sosta, con segnaletica verticale ed orizzontale, ovvero la soppressione in caso di revoca degli spazi di sosta in contrasto con il presente Regolamento e con la vigente normativa sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 11- Decadenza dei requisiti

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, anche solo uno dei requisiti individuati all'art. 6, il titolare dello stallo personalizzato ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio che rilascia l'autorizzazione, al fine di predisporre la procedura di trasformazione dello stallo personalizzato in stallo impersonale, salvo diverse esigenze tecniche valutate dall'Ufficio preposto.

In caso di decesso del titolare dello stallo di sosta personalizzato, l'obbligo di restituzione del contrassegno e la tempestiva comunicazione per la soppressione dello stallo riservato è a carico dei familiari.

Art. 12 - Archiviazione domande

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti all'assegnazione dello stallo personalizzato dovranno provvedere alla creazione e all'aggiornamento di un'apposita banca dati in formato digitale, tramite la quale sarà possibile consultare in tempo reale l'archivio delle istanze pervenute, lo stato di avanzamento delle pratiche ecc.

Art. 13 - Controlli

Gli Uffici preposti al rilascio delle concessioni di spazi di sosta personalizzati, potranno periodicamente e/o a campione procedere alla verifica delle istanze pervenute e dei requisiti e condizioni richiesti all'art.6 del presente Regolamento. In caso di accertamento di perdita o mancanza di uno dei requisiti e condizioni da parte dei titolari di stallo personalizzato, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'interessato, provvederà alla revoca dello stallo assegnato.

Art. 14 - Rinnovo

A scadenza della validità del contrassegno di parcheggio per disabili, il titolare dovrà comunicare all'atto di rinnovo all'Ufficio Contrassegni Parcheggio Invalidi della PM, di essere già assegnatario di uno spazio di sosta personalizzato, specificandone il numero e l'anno di assegnazione.

Art. 15 - Validità dello stallo personalizzato

La validità di concessione dello stallo personalizzato è legata alla scadenza del contrassegno di parcheggio per disabili.

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, anche solo uno dei requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento, l'Ufficio preposto provvederà alla revoca dello stallo personalizzato.

Art. 16 - Sanzioni

L'Utilizzo improprio del contrassegno e dei posti auto riservati ai disabili comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli art. 126 bis e 188 del vigente Codice della Strada, fatti salvi gli eventuali rilievi di carattere penale.

Art. 17 - Fase transitoria e adeguamento

Le domande accolte precedentemente all'approvazione del presente Regolamento e non ancora esperite, saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno soggette ai criteri di valutazione espressi nel presente Regolamento.

Le concessioni relative agli stalli di sosta personalizzati già rilasciate e presenti sul territorio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate fino alla prima data di scadenza del contrassegno di parcheggio per disabili.

Dopo tale data il beneficio sarà ulteriormente concesso a condizione che sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.